



**CAMERA PENALE**  
Lombardia Orientale



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

Approfondimento sessione Riforma Cartabia al XVIII Congresso UCPI Roma 24-26 settembre 2021.

A cura di Adriano Spinelli

Una definizione della legge delega per la riforma del processo penale più calzante di quella fornita dal Prof. Avv. Oliviero Mazza non poteva esservi: "legge di scopo" è l'etichetta. Basta leggere l'art. 1 del provvedimento delegante per apprezzare la precisione descrittiva della formula stilistica; art. 1 ove apertamente si attribuisce alla riforma la «finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive». L'ultimo e confortante inciso sembra far propri quegli insegnamenti della Corte costituzionale che lo stesso Prof. Mazza ha ricordato, ossia – rimandando alla sentenza n. 317 del 2009 della Consulta – che la riduzione dei tempi del processo penale non può, e non deve, passare attraverso una riduzione delle garanzie riconosciute all'imputato.

Così individuato il principio ispiratore, occorre domandarsi se i criteri regolatori siano effettiva manifestazione o attuazione del dato valoriale dal quale prendono le mosse. E sicuramente, come è stato affermato a più riprese e a più voci – anche dal Presidente dell'Unione Avv. Giandomenico Caiazza –, la riforma Cartabia presenta indubbi e molteplici profili apprezzabili.

Il Prof. Manes ha ricordato come la riforma faccia proprie molte delle idee, volte a migliorare l'affidabilità del sistema, che erano state suggerite con la proposta elaborata dalla Commissione Lattanzi: tra queste, quella di aumentare la responsabilità di tutti i protagonisti coinvolti nell'amministrazione della giustizia; non solo il pubblico ministero, al quale si offrono i criteri di selezione dei processi, ispirati alle direttrici di elaborazione parlamentare, bensì pure l'imputato, che viene ad assumere un ruolo centrale nell'ambito della giustizia riparativa, e, ovviamente, il giudice.

Un ruolo maggiormente incisivo viene a quest'ultimo attribuito nella fase delle indagini preliminari, con poteri di intervento diretto in alcuni degli snodi fondamentali dello sviluppo investigativo. Si prevede, infatti, una finestra di controllo da parte del giudice *ad acta*, che ponga rimedio alla stasi del procedimento.

Il ragionevole dubbio, rilevato dal Prof. Avv. Mazza, riguarda l'*an* del controllo. Provvederà il giudice per le indagini preliminari ad esercitare i poteri di intervento che vorranno essergli attribuiti? L'incertezza sul punto rende la soluzione alternativa proposta di estremo interesse; suggerisce il Prof. Avv. Mazza di introdurre – grazie all'ampiezza del criterio di delega – una vera e propria sanzione processuale: l'improcedibilità dell'azione, quale rimedio che garantisca l'effettività del diritto costituzionale alla ragionevole durata del processo. Ragionevolezza che attiene non solo allo svolgimento dell'*iter* giudiziale, bensì pure all'avvio dell'azione penale, che deve intervenire in un termine comunque prossimo alla commissione del reato. Del resto, l'unico residuale presidio a tutela dell'effettività del controllo sarebbe la responsabilità disciplinare del giudice per le indagini preliminari che dovesse omettere d'esercitare i poteri d'intervento riconosciutigli. Una tipologia di sanzione dall'evidente incapacità persuasiva.

E proprio tale assodata insufficienza è ciò che ha ispirato la norma di cui all'art. 1 co 9 lett. q), che attribuisce un potere di intervento del giudice per le indagini preliminari in merito all'accertamento della tempestività dell'iscrizione del nominativo della persona indagata nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. Qui, va da sé, la sanzione disciplinare non riguarda la figura del giudicante, bensì quella del magistrato requirente. La Corte di cassazione ha in più occasioni ricordato come non vi fosse alcun rimedio per colmare il *vulnus* creato dagli ingiustificati ritardi del pubblico ministero nell'iscrizione del nominativo dell'indagato nell'apposito registro, se non quello, per l'appunto, di una rimproverabilità individuale. E l'esperienza del foro consente di apprezzare immediatamente l'assoluta incapacità deterrente della minaccia sanzionatoria. La riforma, dunque, apprezzabilmente interviene e colma tale insufficienza, attribuendo all'organo giudicante una funzione non solo di controllo, bensì pure di intervento diretto.

Anche in altri interventi sembra che la riforma Cartabia attribuisca al giudice precedente un ruolo essenziale nella gestione dei presidi di garanzia; si veda, ad

esempio, l'art. 1 co. 12 lett. c), ai sensi del quale il giudice monocratico diviene il principale garante della precisione e determinatezza del capo di imputazione, essendo chiamato a valutare la corrispondenza agli atti dell'indicazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge. Qui, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda all'integrazione del capo di imputazione, restituisce, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero.

Si propone qui un duplice interrogativo: come in precedenza, il giudice davvero provvederà? Nonché, quale sarà il giudice che dovrà adempiere all'onere di garanzia? Immaginiamo debba necessariamente essere quello chiamato a celebrare l'istituenda udienza predibattimentale in camera di consiglio, nei casi di cui all'art. 550 c.p.p.; giudice che dovrà essere diverso da quello davanti al quale dovrà celebrarsi il dibattimento. Difficilmente potrebbe essere altrimenti, posto che, dovendo il giudicante valutare la corrispondenza del capo di imputazione agli atti, attribuire la funzione di garanzia al giudice dibattimentale comporterebbe una inevitabile lesione del principio di separazione delle fasi.

Come si vede se questi sono solo alcuni dei punti della riforma Cartabia che possono essere apprezzati, non si è negato che alcuni interventi destino serie perplessità.

Primo tra tutti, come evidenziato nel corso dei lavori congressuali, è la modifica della regola di giudizio nell'ambito dell'udienza preliminare. Qui il legislatore delegante interviene introducendo – come nella fase immediatamente antecedente: la chiusura delle indagini preliminari – una valutazione di concretezza della pretesa punitiva. Tanto l'archiviazione, quanto la sentenza di non luogo a procedere si dovranno basare sulla prognosi di condanna, quasi a voler portare all'estremo il principio di non superfluità del processo.

Di tale innovazione si possono apprezzare immediatamente i profili rischiosi, ossia che l'udienza preliminare si trasformi in una fase incidentale che anticipi, in qualche modo, il giudizio dibattimentale. Che influenzi, quasi sibillinamente, il giudice dibattimentale nell'assumere le proprie decisioni all'esito dell'istruzione dibattimentale. Tutto ciò in aperto contrasto con la valorizzazione del principio di

non colpevolezza di cui alla Direttiva UE 343/16 recentemente ratificata dal nostro ordinamento.

Non si potrà che attendere i risultati del lavoro delle commissioni chiamate ad elaborare i decreti delegati per comprendere se gli obiettivi saranno raggiunti, se le garanzie saranno effettivamente tutelate, se le innovazioni saranno implementate con criterio e rigore.

E, come è stato più volte affermato, l'Avvocatura non potrà che vigilare sull'andamento dei lavori del legislatore e farsi protagonista, portando la propria voce affinché davvero la razionalizzazione del processo non vada a detrimento delle garanzie processuali.